

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **32/1963** (ECLI:IT:COST:1963:32)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1751**

Atti decisi:

N. 32

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la

finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Innaini Francesco Paolo contro il Comune di Palermo e l'Esattoria comunale di Palermo, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Palermo è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e inviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;

che nel giudizio nessuna delle parti si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175;

che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del secondo e terzo comma del citato art. 209, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 113 della Costituzione;

che successivamente, con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione anche in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, "per la ragione che il procedimento esecutivo esattoriale, pur nelle forme che sono ad esso peculiari, non vieta ai cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi";

che l'ordinanza non prospetta la questione sotto nuovi profili o in termini diversi, anzi, per motivarne la non manifesta infondatezza, espone argomenti che sono stati già considerati e respinti dalla Corte;

che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute nei medesimi artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.